Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 173-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1985, n. 359.

Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 23

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Art. 1.

I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura debbono farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti — ivi compresi i giardini ed i parchi annessi agli immobili — infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici, degli alloggi di rappresentanza e degli alloggi di servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti — ivi compresi i giardini ed i parchi *annessi agli immobili — infissi e manufatti, presi in* affitto ad uso degli uffici, degli alloggi di rappresentanza e degli alloggi di servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

3) locazione per breve tempo di immobili con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con l'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

4) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

6) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

7) lavori di traduzione e compensi ad interpreti da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

8) *riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi*; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; provviste di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;

9) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

10) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

11) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

12) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

13) acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

14) spese di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

15) spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

16) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

17) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

18) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico, ove esistano negli stati di previsione capitoli per la imputazione della spesa;

19) noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

20) noleggio di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;

21) funzionamento di comitati, commissioni e consigli, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;

22) spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;

23) spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di L. 5.000.000.

Per le spese di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 16), 18) e 22) il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 200 milioni; per quelle di cui ai numeri 6), 7), 9), 12), 13), 14), 15), 17), 19), 20) e 21) nei casi in cui non sia superiore a lire 100 milioni.

Art. 2.

I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'Amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 10.000.000.

Art. 4.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno lo affidamento a persone o imprese.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative o regolamentari vigenti, nonché la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 6.

I preventivi di cui al precedente art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 10.000.000.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 50.000.000.

I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.

Art. 7.

In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre, l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

Per i lavori previsti al precedente art. 1, punti 1) e 2), i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamentari, al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttori, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non potrà essere superiore a quello da essi risultante.

L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze stabilite dai citati articoli come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.

Art. 9.

I lavori le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal citato organo competente oppure è eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera le L. 7.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato dal competente organo.

In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 10.

Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 12.

Il presente regolamento si applica anche agli uffici dei Ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario, al commissariato dello Stato nella regione siciliana, alla rappresentanza del Governo nella regione sarda, al commissariato del Governo per la provincia di Trento, al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, al commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, agli uffici della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta nonché al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

NOTE

Nota all'art. 1, prima parte e all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:

« I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tale caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000 ».

Nota all'art. 1, commi 14 e 15:

Il testo dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537, è il seguente:

« Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

E' vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. E' vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita ».

Nota all'art. 8, ultimo comma:

Gli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardano le attribuzioni dei dirigenti generali (art. 7), dei dirigenti superiori (art. 8), dei primi dirigenti (art. 9).

Nota all'art. 9, ultimo comma:

Il testo dell'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, è il seguente:

« Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.

E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1985, n. **360.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 6, concernente disposizioni generali comuni alle otto facoltà, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti tre commi:

« Il consiglio di amministrazione in relazione alle strutture didattiche e di ricerca scientifica dell'Università e delle facoltà, ove ne ravvisi la necessità, determina anno per anno, per ciascuna facoltà, udito il parere del rispettivo consiglio e del senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso.

Inoltre il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Con la stessa procedura vengono determinati per ciascun anno numero e modalità dei trasferimenti da altre università e dei passaggi da altre facoltà dello Ateneo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1985
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 217

Avviso di rettifica al decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356: « Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 171 del 22 luglio 1985).

Nel testo del comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge citato in epigrafe è stata erroneamente posta la virgola dopo la parola « ammortamento » mentre è stata omessa una virgola dopo la parola « decreto ».

Si riproduce, pertanto, il testo rettificato del predetto comma:

« 4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 1300 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani e della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 1985, con la quale, fra l'altro, viene assegnata, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 1.300 miliardi, per le finalità, di cui alle sopracitate leggi n. 984/77, e n. 403/77, art. 1;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 1.300 miliardi è impegnato a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Valle d'Aosta	9.230
Piemonte	51.506
Liguria	21.307
Lombardia	62.309
Bolzano	21.424
Trento	19.045
Friuli-Venezia Giulia	23.426
Veneto	65.819
Emilia-Romagna	85.553
Toscana	59.683
Umbria	29.328
Marche	35.256
Lazio	70.941
Abruzzo	60.697
Molise	36.777
Campania	130.637
Puglia	127.738
Basilicata	66.937
Calabria	90.558
Sicilia	132.873
Sardegna	98.956
Totale	1.300.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 343

(3866)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 luglio 1985.

Condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire condizioni per l'utilizzazione dei telefoni senza cordone;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

Il telefono senza cordone, in quanto apparecchiatura radioelettrica, è soggetto alla relativa disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Agli effetti del collegamento alla rete telefonica pubblica, il telefono senza cordone rientra nella categoria degli apparecchi telefonici in derivazione interna e, pertanto, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 2.

L'apparecchio telefonico senza cordone dovrà essere munito del dispositivo ad innesto previsto al punto 2.6, secondo comma, della normativa tecnica per i telefoni senza cordone (decreto ministeriale 5 luglio 1983), contenente il codice di riconoscimento tra le parti fissa e mobile dell'apparecchiatura.

Il suddetto dispositivo ad innesto deve essere realizzato in modo uniforme per tutti gli apparecchi secondo le prescrizioni riportate nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 luglio 1985

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO *A*

DISPOSITIVO STANDARD DI CODICE DI IDENTIFICAZIONE PER TELEFONO SENZA CORDONE

La presenza di conduzione del diodo codifica il livello logico «1».

L'assenza di conduzione del diodo codifica il livello logico «0».

La parola di codice è scritta utilizzando i diodi della matrice nel seguente modo:

Bit n. 20, il più significativo (MSB), diodo D1,
Bit n. 19, diodo D2,

e così via in sequenza fino al

Bit n. 1, il bit meno significativo (LSB), diodo D20.

I piedini 1 e 16 non vengono utilizzati per la codifica.

Il piedino 1 deve essere collegato alla tensione più negativa tra quelle applicate al circuito.

La tensione applicata su qualsiasi piedino rispetto a quella applicata al piedino 1 non deve superare i 12 Volt.

Distanza interasse tra le due file di piedini misurata nel punto di curvatura: 7,6 ± 0,2 mm.

Distanza interasse tra due piedini adiacenti della stessa fila: 2,54 ± 0,2 mm.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è il seguente:

«Art. 285. *Impianti interni, supplementari ed accessori.* — Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite nel regolamento, di provvedere direttamente o di servirsi di ditte autorizzate per la fornitura e messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione interna, abilitati totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica pubblica, nonché delle condutture ed accessori relativi, salvo il collaudo e l'allacciamento all'apparecchio principale da parte dell'esercente.

La manutenzione degli impianti suddetti deve essere eseguita esclusivamente dall'esercente.

Le amministrazioni statali possono provvedere direttamente anche alla manutenzione delle derivazioni interne od esterne, senza peraltro recare turbamento all'esercizio della rete, restando a cura dell'esercente soltanto il collaudo e l'allacciamento degli apparecchi principali».

Nota all'art. 2:

Il testo del punto 2.6, secondo comma, della normativa tecnica per i telefoni senza cordone, approvata con decreto ministeriale 5 luglio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, è il seguente:

«Il codice deve essere realizzato con un dispositivo ad innesto costituito da una memoria permanente con circuito integrato a 16 piedini ("dual in line") da innestarsi su apposito zoccolo in posizione facilmente accessibile con apparecchio aperto».

(3967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria.

Con i decreti ministeriali emenati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 25 maggio 1985, n. 1297

REGIONE TOSCANA

Arezzo:

piogge torrenziali del 29 settembre-7 ottobre 1984, nel territorio dei comuni di Lucignano, Bucine, Montevarchi, Castiglion Fiorentino e Monte San Savino;

piogge torrenziali del 5 settembre-19 novembre 1984, nel territorio dei comuni di Talla, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Poppi, Castel San Niccolò, Chitignano, Subbiano, Montemignaio, Bibbiena, Castel Focognano e Stia.

Firenze:

piogge torrenziali del 29 settembre-7 ottobre 1984, nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Firenzuola, Cerreto Guidi, Fucecchio e Vernio;

piogge torrenziali del 5 settembre-19 novembre 1984, nel territorio dei comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Montespertoli, Scandicci, Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Vernio e Cantagallo;

piogge torrenziali del 15 settembre-dicembre 1984, nel territorio del comune di Gambassi.

Grosseto:

piogge torrenziali del 5 settembre-19 novembre 1984, nel territorio dei comuni di Orbetello, Magliano in Toscana, Scansano, Scarlino, Follonica, Grosseto, Castiglion della Pescaia, Campagnatico e Capalbio;

piogge torrenziali del 15 settembre-19 dicembre 1984, nel territorio dei comuni di Manciano e Pitigliano.

Livorno: piogge torrenziali del 15 settembre-dicembre 1984, nel territorio del comune di Collesalvetti.

Lucca:

piogge torrenziali del 29 settembre-7 ottobre 1984, nel territorio dei comuni di Altopascio, Montecarlo, Piazza al Serchio, Minucciano, Villa Collemandina, Castiglione Garfagnana, San Romano Garfagnana, Castelnuovo Garfagnana e Camporgiano;

piogge torrenziali del 5 settembre-19 novembre 1984, nel territorio dei comuni di Altopascio, Porcari, Capannori, Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaia, Villa Basilica e Lucca.

Massa Carrara: piogge torrenziali del 15 settembre-19 dicembre 1984, nel territorio dei comuni di Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Filatiera, Fivizzano e Pontremoli.

Pisa:

piogge torrenziali del 5 settembre-19 novembre 1984, nel territorio dei comuni di Pomarance, Buti e Castelfranco di Sotto;

piogge torrenziali del 15 settembre-19 dicembre 1984, nel territorio dei comuni di Laiatico, Volterra, San Giuliano, Calci, Pisa, Fauglia, Lari e Ponsacco.

Pistoia: piogge torrenziali del 29 settembre-7 ottobre 1984, nel territorio dei comuni di Monsummano Terme, Larciano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Pescia, Buggiano, Piteglio, S. Marcello Pistoiese e Sambuca Pistoiese.

Siena: piogge torrenziali del 29 settembre-7 ottobre 1984, nel territorio dei comuni di Cetona. Sarteano, Chiusi e Sinalunga.

La regione Toscana ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Decreto ministeriale 14 giugno 1985, n. 1368

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Ad integrazione del decreto ministeriale 19 marzo 1985, n. 899, il carattere di eccezionalità delle gelate e nevicate verificatesi nella regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di gennaio 1985, viene esteso anche al territorio dei comuni di Udine, Pavia di Udine e Osoppo della provincia di Udine.

Decreto ministeriale 27 giugno 1985, n. 1419

REGIONE CAMPANIA

Benevento: nevicate e gelate del periodo 6-16 gennaio 1985 nel territorio delle comunità montane dell'Alto Tammaro e del Taburno.

Napoli: nevicate e gelate del periodo 9-11 gennaio 1985 nel territorio di competenza dell'amministrazione provinciale di Napoli e nel territorio della comunità montana Penisola Sorrentina.

Salerno: nevicate e gelate del periodo 1-15 gennaio 1985 nel territorio della comunità montana Vallo di Diano.

Decreto ministeriale 27 giugno 1985, n. 1418

REGIONE BASILICATA

Ad integrazione del decreto ministeriale 27 aprile 1985, n. 1182, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle gelate verificatesi nella prima decade del mese di gennaio 1985, è esteso ai sottoindicati territori:

Matera: nell'intero territorio provinciale.

Potenza: nel territorio dei comuni di Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Castelsaraceno, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia P., Laurenzana, Marsiconuovo, Maschito, Missanello, Moliterno, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo S. Gervasio, Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, S. Chirico Nuovo, S. Chirico Raparo, S. Costantino Albanese, S. Fele, San Martino d'Agri, S. Paolo Albanese, S. Angelo le Fratte, Sarconi, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Terranova di Pollino, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza e Viggiano.

Decreto ministeriale 27 giugno 1985, n. 1420

REGIONE CALABRIA

Catanzaro: nevicate e gelate dal 29 al 31 dicembre 1984 e dal 4 al 10 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Cosenza: nevicate e gelate dal 24 dicembre 1984 al 10 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Reggio Calabria: piogge alluvionali, nevicate e gelate dal 1° al 20 gennaio 1985 nel territorio provinciale.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3781)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 18 maggio 1985, n. 7123/R, sono state revocate, su rinuncia delle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
1	Ditta Aicardi-Wassermann S.r.l., codice fiscale 00878760370, sede e domicilio fiscale in Bologna, via del Faggiolo n. 42 (già della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., cod. fisc. 00394440481, sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37	*Kefroxil*		
		polvere per la preparazione estemporanea di sospens. da mg 125/5 ml flacone da g 35	24544/A	2- 4-1982
		polvere per la preparazione estemporanea di sospens. da mg 250/5 ml flacone da g 35	24544/A	2- 4-1982
		12 compresse da g 1 .	24544/B	9- 4-1983
2	Società italo britannica L. Manetti H. Roberts e C. per azioni cod. fisc. 00394990485, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Antonio da Noli n. 4	*Fisiolax* confetti		
		8 confetti (discoidi gastroresistenti) .	21000	2- 3-1970
3	E.C.O.B.I. S.p.a., cod. fisc. 00420050106, sede e domicilio fiscale in Genova, via F. Pozzo n. 14 (già della ditta Difer S.r.l., cod. fisc. 00051550325, sede e domicilio fiscale in Trieste, via XX Settembre, 4)	*Sedobex*		
		flac. sciroppo 150 g .	19942	8- 2-1980
4	Pfizer italiana S.p.a., cod. fisc. 00192900595, sede e domicilio fiscale in Borgo S. Michele (Latina), strada statale n. 156 km 50	*Terramicina* uso veterinario		
		1 fiala da 1 g .	20078/B	1- 8-1963
		1 fiala da mg 100 .	20078/B.1	1- 8-1963
5	Bayer A.G. di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., cod. fisc. 00924910151, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126	*Trasylol*		
		2 fiale da 25.000 U/ml 5 . .	18104/2	10- 4-1965 4- 8-1977
		5 fiale da 25.000 U/5 ml . . .	18104/2	10- 4-1965 4- 8-1977
6	Bik Gulden Italia S.p.a., cod. fisc. 00696360155, sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1	*Viamal*		
		2 compresse	1088	14- 7-1949 28- 9-1967 1- 6-1970 4-10-1980
		5 compresse	1088	14- 7-1949 28- 9-1967 1- 6-1970 4-10-1980
		5 confetti	1088/B	27-11-1971 11-12-1973 4-10-1980
7	Lab. farm. biol. Borromeo Milano, cod. fisc. 01567900152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Mac Mahon, 45	*Neurostop*		
		5 fiale da mcg 500 + 5 fiale solv. 2 ml .	20528	26- 2-1974
		5 fiale da mcg 1000 + 5 fiale solv 2 ml .	20528/1	26- 2-1974
8	Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l., cod. fisc. 04418120152, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Vittorio Veneto, 22	*Sadocort*		
		tubetto da g 5 di pomata	14972/A	30- 5-1968
		tubetto da g 10 di pomata . . .	14972/A	30- 5-1968
		tubetto da g 15 di pomata . .	14972/A	30- 5-1968
9	Kyowa Makko Co. Ltd di Othemachi, 1/6/1 - Chiyoda - Tokio (Giappone) rappresentata in Italia dalla ditta Kyowa italiana farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00788050581, sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Battista Vico n. 14	*Mitomycin-C*		
		10 fiale × 10 ml + solv. g 0,002 . .	16766	7- 3-1960

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
10	Italfarmaco S.p.a., cod. fisc. 00737420158, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330	*Chemiofuran*		
		15 compresse da g 0,2	12031	20- 7-1957
11	Gruppo Lepetit S.p.a., cod. fisc. 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8/10	*Agruvit* antipiretico		
		10-20 bustine g 5 di granulare (mg 100) pediatrico	21590	1- 3-1971 15- 7-1971 23- 3-1981
12	Maggioni farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00740010152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Colombo, 40	*Azobicina*		
		6 ovuli da g 2,050	21337/B	24- 9-1970
		6 microlavande vaginali	21337/C	24- 9-1970
		Flectar		
		20 confetti da g 0,350	21608	2- 3-1970
		6 supposte da g 2,1	21608/A	2- 3-1970
13	Istituto biochimico Pirri S.p.a., codice fiscale 00714710159, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. De Cristoforis, 12	*Elecef*		
		1 flac. da 60 ml sospens. estemp. 250 mg/5 ml	23649/A	3-11-1978 30-12-1980 24- 6-1983
14	Recordati - Industria chimica e farmaceutica S.p.a., cod. fisc. 00748210150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1	*Localyn* rinologico		
		flac. 10 ml	20163/F	31- 1-1968 15- 1-1971 31- 8-1977 10- 6-1980 22-11-1980
		Localyn rinologico SV		
		flac. 10 ml	20163/G	31- 1-1968 15- 1-1971 31- 8-1977 10- 6-1980 22-11-1980
15	Roussel Maestretti S.p.a., cod. fisc. 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18	*Idrocortisone Roussel*		
		tubo 20 g di pomata dermatologica al 3%	9651/G	8- 4-1955 5- 9-1957 2-11-1974
16	Sandoz - Prodotti farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 07195130153, sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1	*Entumin*		
		30 compresse 5 mg	21553/2	3- 3-1970 24- 2-1973 29-12-1983
17	Ditta Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00109210039, sede e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B	*Bechicon*		
		flac. sciroppo da 150 ml	19562	4- 1-1962 24- 9-1979
		6 supposte da mg 200	19562/A	23- 1-1962
		Nevril 2000		
		5 fiale liof. + 5 fiale solv.	20564/1	24- 7-1965
		Prontomicina		
		flacone sciroppo da 60 ml	21512/A	5-12-1970
18	La.Fa.Re. S.n.c., cod. fisc. 00467860631, sede e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sac. B. Cozzolino, 67 (già della ditta Fontana di Terni)	*Biodermatin*		
		10 fiale ml 1	10130	21- 6-1955
19	Ditta Pierrel S.p.a., cod. fisc. 00294170634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88	*Flexidone*		
		10 supposte pediatriche	16442/A.1	21-12-1959 12- 4-1984

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data di registrazione
20	Union Pharmaceutical Co. Inc U.S.A. rappresentata in Italia dalla Biomedica Foscama S.p.a., cod. fisc. 00408870582, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,500	*Inhiston*		
		4 compresse	3871	21-11-1957
		6 compresse	3871	21-11-1957
21	Istituto biologico chemioterapico « ABC » S.p.a., cod. fisc. 00470340019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25	*Briogen*		
		30 capsule	18956/A	5- 6-1964 27- 8-1964
22	Azienda farmaceutica S.n.c., codice fiscale 00718850159, sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi n. 47	*Sintabolin* uso veterinario		
		1 flac. da 50 ml a tappo perforabile	21245	26- 9-1969
23	Jacopo Monico - Laboratorio chim. biologico S.r.l., sede e domicilio fiscale in Mestre (Venezia), via Orlanda, 10	*Dekamin Monico*		
		10 fiale 2 ml	7518	28- 2-1953 1-10-1963 27-11-1971
		10 fiale 5 ml	7518/1	28- 2-1953 1-10-1963 27-11-1971
		5 fiale 10 ml	7518/2	28- 2-1953 1-10-1963 27-11-1971
		flac. 125 ml sciroppo	7518/A	28-12-1960

(3562)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

estimo rurale e contabilità;
chimica del suolo.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di magistero:

filosofia morale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale);
diritto fallimentare.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

storia economica;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ecologia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di economia e commercio:

economia d'azienda.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di analisi superiore;
geometria superiore;
fisica superiore.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

restauro architettonico.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3973)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni all'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alle riattazioni degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza numero 587/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984 e n. 357/FPC/ZA del 2 ottobre 1984;

Ravvisata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche alla cennata ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 al fine di evitare incertezze interpretative;

Ritenuto di dover aderire alle richieste espresse in tale senso da numerosi operatori;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

All'art. 4 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 è aggiunta la seguente lettera:

« *c*) il contributo di L. 120.000 a metro quadrato di superficie è esteso, entro il limite massimo di lire 25 milioni per unità abitativa, agli interventi di adeguamento strutturale antisismico delle cantine, fondaci, autorimesse e pertinenze similari sottostanti alle unità abitative medesime.

Ai fini di cui al precedente comma è ammessa la elaborazione di varianti ai progetti già presentati o la presentazione di nuovi progetti entro il 15 settembre 1985 ».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4014)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il termine del 30 giugno 1985, di cui al decreto-legge 31 maggio 1985, n. 215, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Considerato che tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 2 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e reinvestimento;

Viste le note in data 2 maggio e 17 maggio 1985 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

A) Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1. FERRIERE DI PISOGNE S.P.A. DI PISOGNE (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Pisogne (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: acciaio grezzo: 100.000 tonnellate-annue;

impianti da sopprimere: forno da 20/22 t, installato, nel 1964; forno da 36/38 t, installato nel 1974; impianto di colata continua Demag a 3 vie per billette quadro 100, 120, 140;

occupazione al 31 dicembre 1983: 1 unità lavorativa;

entità dal contributo: 27.000 per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.700 milioni di lire.

La società abbatte tutti gli impianti ed intende destinare il contributo per la partecipazione al consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano.

2. ACCIAIERIA DI RUBIERA S.P.A. DI MODENA.

a) *parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia);

capacità produttiva da sopprimere: acciaio grezzo: 58.000 t/a;

impianti da sopprimere: forno elettrico Tagliaferri, installato nel 1969;

occupazione al dicembre 1983: 141 unità lavorative;

entità del contributo: 27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.566 milioni di lire.

La società ha predisposto un piano di investimenti da realizzare all'interno dell'azienda.

3. SIDERMA S.R.L. DI LEVATE (BERGAMO).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Magliano d'Alpi (Cuneo);

capacità produttiva da sopprimere: acciaio grezzo: 30.000 t/a;

impianti da sopprimere: forno fusorio da 10 t, installato in data imprecisata;

occupazione al luglio 1983: 2 unità lavorative;

entità del contributo: 27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 810 milioni di lire.

La società intende acquisire, con il contributo di cui sopra, una partecipazione nel consorzio per Cornigliano.

4. ACCIAIERIE E FERRIERE DEL PO S.P.A. DI VILLA POMA (MANTOVA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Villa Poma (Mantova);

capacità produttiva da sopprimere: acciaio grezzo: 300.000 t/a;

impianti da sopprimere: 2 forni elettrici ad arco con diametro 4.200 mm, installati nel 1977-78;

occupazione al dicembre 1983: 215 unità lavorative;

entità del contributo: 72.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 21.600 milioni di lire.

La società intende utilizzare il contributo per la partecipazione al consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano.

5. ACCIAIERIA VALSUGANA S.P.A. DI BORGO VALSUGANA (TRENTO)

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Borgo Valsugana (Trento);

capacità produttiva da sopprimere: semilavorati: 420.000 t/a;

impianti da sopprimere: impianto di laminazione;

occupazione all'aprile 1984: 156 unità lavorative;

entità del contributo: 27.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato per un importo complessivo di 11.340 milioni di lire.

La società intende partecipare al consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano destinando allo scopo l'intero importo del contributo per reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

entità del contributo: 25.200 milioni di lire, sulla base di un contributo unitario per reinvestimento pari a 60.000 lire.

L'erogazione del contributo resta comunque subordinata allo smantellamento dell'intero impianto, compreso il treno preparatore-finitore e alle seguenti condizioni:

riconoscimento, da parte della CECA, del livello di capacità produttiva nel 1981 per il treno sbozzatore;

visita ispettiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni in domanda e l'effettiva agibilità degli impianti.

B) Il contributo per smantellamento e/o per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984, a seguito delle domande di riesame proposte, è così rideterminato per le seguenti imprese, restando invariate le rimanenti caratteristiche di ciascuna operazione:

1. LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A. DI MILANO (delibera del 1° marzo 1985).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società parteciperà al costituendo consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano;

entità del contributo: 1.980 milioni di lire, sulla base di un contributo unitario per reinvestimento pari a 60.000 lire.

2. S.E.I.I. - SOCIETÀ ESERCIZIO IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. di MALEGNO (BRESCIA) (delibera del 1° marzo 1985).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società parteciperà al costituendo consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano;

entità del contributo: 8.400 milioni di lire, sulla base di un contributo unitario per reinvestimento pari a 60.000 lire.

3. STEFANA ANTONIO S.P.A. DI BRESCIA (delibera del 20 dicembre 1984).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia. La società parteciperà al costituendo consorzio per la rilevazione dell'area a caldo di Cornigliano,

entità del contributo: 6.600 milioni di lire, sulla base di un contributo unitario per reinvestimento pari a 60.000 lire.

4. ACCIAIERIE E FERRIERE F.LLI PASINI DI ALESSIO S.P.A. DI ODOLO (BRESCIA) (delibera del 18 gennaio 1985).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.400 milioni di lire;

entità del contributo: 2.700 milioni di lire.

5. LAMINATOIO DI BUTTRIO S.P.A. DI UDINE (delibera del 18 gennaio 1985).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

capacità produttiva da sopprimere: 50.000 t/a;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.053,760 milioni di lire

entità del contributo: 2.400 milioni di lire.

6. ACCIAIERIE ALTO ADRIATICO S.P.A. DI MONFALCONE (GORIZIA) (delibera del 20 dicembre 1984).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: centro di servizio e rilavorazione di prodotti siderurgici;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 19.000 milioni di lire;

entità del contributo: 4.500 milioni di lire.

Il contributo relativo alla rottamazione degli impianti e quello relativo al reinvestimento potranno essere erogati a condizione che sia reso esecutivo dall'autorità di vigilanza il programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

7. BREDINA S.R.L. DI ODOLO (BRESCIA) (delibera del 18 gennaio 1985).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

capacità produttiva da sopprimere: 140.000 t/a di laminati, con rinuncia alla soppressione di 80.000 t/a di acciaio grezzo;

impianti da sopprimere: quelli precedentemente indicati con l'eccezione del forno elettrico da 20/22 t, installato nel 1959/73;

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.300 milioni di lire.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.980 milioni di lire;

entità del contributo 990 milioni di lire.

8. BISIDER S.P.A. DI BRESCIA (delibera del 6 marzo 1985).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

entità del contributo: 45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo di 5.400 milioni di lire.

C) Sono infine approvate le seguenti rettifiche alla delibera del 28 marzo 1985:

2. TASSARA BRENO S.P.A. DI BRENO (BRESCIA):

laddove è indicato: 25.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, leggasi: 27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo.

5. LA MAGONA D'ITALIA S.P.A. DI FIRENZE:

laddove è indicato: investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.390 milioni di lire, leggasi: investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.165 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni da parte dell'impresa.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3503)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3985)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale per le esigenze della cattedra di istologia ed embriologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali o farmacia o chimica farmaceutica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(3986)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, ufficio del personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(3987)

Diari delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 16 luglio 1984, avranno luogo in Pisa presso la sede del biennio di ingegneria, aula *B*/26, via Giunta Pisano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del 3 ottobre 1985;
seconda prova scritta: ore 8,30 del 4 ottobre 1985.

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato (per le esigenze del museo di storia naturale e del territorio) dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo presso il museo di storia naturale e del territorio con sede nella Certosa di Calci (Pisa), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 9 del 23 settembre 1985;
seconda prova scritta: ore 9 del 26 settembre 1985;
prova orale: ore 9 del 30 settembre 1985.

(3988)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Genova.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Genova;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 7 dicembre 1984, di aumento da due a tre posti;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1985, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Genova, di cui ai decreti presidenziali 29 maggio e 5 novembre 1984:

1) Barla Patrizia . . . . punti 17—
2) Ferrara Michelina . . . . » 16,15
3) Gava Marina (figlia di invalido di guerra) » 16—
4) Caridi Franco (figlio di invalido del lavoro, coniugato) . . . . » 16—
5) Lauricella Piera . . . . » 15—
6) Ciliberto Angelina . . . . » 14,05
7) Colli Marilde (coniugata con un figlio) . » 14—
8) Della Valle Ada . . . . » 14—

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Barla Patrizia;
2) Ferrara Michelina;
3) Gava Marina.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine i seguenti candidati:

1) Caridi Franco;
2) Lauricella Piera;
3) Ciliberto Angelina;
4) Colli Marilde;
5) Della Valle Ada.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 389

(3908)

Esito negativo del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte e la Liguria.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 6 dicembre 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte e la Liguria;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1985, di nomina della commissione esaminatrice del concorso indicato in oggetto;

Visto l'art. 13, secondo comma, del bando di concorso, che prescrive, per l'ammissione alla prova orale, il conseguimento di una media non inferiore a sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste si consegua meno di sei decimi;

Visti gli atti formati dalla commissione esaminatrice dai quali risulta che nessuno dei candidati ha conseguito la media di almeno sette decimi prevista per l'ammissione alle prove orali;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti menzionati;

Considerato che il citato concorso non presenta ulteriori possibilità di svolgimento;

Decreta:

E' dichiarato concluso con esito negativo, per il motivo indicato nelle premesse, il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 16 novembre 1984.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 390

(3905)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221